



Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Art. 2 – trasferimento dei rapporti di lavoro

A decorrere dalla data di efficacia della cessione del ramo di azienda (ad oggi prevista per il 1° luglio 2018), il rapporto di lavoro del personale dipendente del Banco BPM facente parte del ramo di azienda, proseguirà con la società BNP Paribas Securities Services senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.

Al suddetto personale continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del credito.


Per quanto attiene ai trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi aziendali vigenti troverà applicazione l'art. 2112, 3° comma c.c. Pertanto, salvo quanto specificato in via transitoria ai successivi articoli 5 e 6, tutti i contratti collettivi aziendali/contrattazione di secondo livello di Banco BPM vigenti alla data del trasferimento ed applicabili ai dipendenti facenti parte del ramo d'azienda saranno superati (non trovando pertanto più alcuna applicazione) e saranno sostituiti dai contratti collettivi aziendali/contrattazione di secondo livello di BNP Paribas Securities Services con effetto dalla data di perfezionamento dell'operazione.

Il trattamento di fine rapporto maturato da ciascun dipendente e accantonato presso il Banco BPM e tutti i ratei di retribuzione differita saranno trasferiti alla società BNP Paribas Securities Services e saranno conservate le anzianità convenzionali e di servizio maturate al momento del passaggio.


Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute, i residui di banca ore e di festività soppresse e le eventuali giacenze non fruite di permessi rivenienti dalla contrattazione nazionale, BNP Paribas Securities Services subentrerà a Banco BPM in tutte le posizioni di debito e credito nei confronti del personale interessato alla cessione.

Art. 3 – part time

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà garantita la prosecuzione del contratto in essere fino alla originaria scadenza del 31.12.2018.



2



Art. 4 – Delocalizzazione delle attività e conseguente trasferimento del personale

Con riferimento al tema della delocalizzazione delle attività e del conseguente trasferimento dalle attuali sedi di lavoro dei dipendenti interessati dalla cessione del ramo di azienda, il Gruppo Banco BPM assicurerà, quale misura sociale a favore degli stessi e delle loro famiglie, una specifica opzione di rientro nel Gruppo senza soluzione di continuità e nell'ambito territoriale di riferimento nel caso di trasferimento disposto dall'azienda cessionaria ad oltre 50 km dalle attuali sedi di lavoro per un periodo massimo di 7 anni dalla data di efficacia della cessione del ramo di azienda.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in presenza di un trasferimento dalle attuali sedi nei termini sopradescritti, entro i 15 giorni successivi i dipendenti interessati avranno la facoltà di esercitare singolarmente l'opzione prevista.

Art. 5 – condizioni finanziarie

Fino alla completa estinzione dei mutui ipotecari e chirografari in essere alla data di efficacia del trasferimento del ramo di azienda e regolati alle condizioni riservate al personale dipendente, verrà mantenuta l'applicazione delle condizioni agevolate tempo per tempo previste per il personale dipendente del Gruppo Banco BPM in tema di mutui ipotecari e chirografari.


Per quanto attiene al "prestito rotativo", allo "scoperto di conto corrente personale banca" e al "fido temporaneo in conto corrente sul conto personale banca" in essere alla data di efficacia del trasferimento del ramo di azienda e regolati alle condizioni riservate al personale dipendente del Gruppo Banco BPM, il Banco BPM individuerà forme di finanziamento agevolato sostitutive per favorire l'estinzione rateale del residuo debito in un congruo periodo di tempo.

Le suddette garanzie troveranno applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni:


- mantenimento del rapporto di lavoro con BNP Paribas Securities Services (fatto salvo il caso di cessazione dal servizio con accesso al trattamento pensionistico pubblico e a eventuali altre misure di sostegno del reddito);
- mantenimento, a condizioni agevolate, del rapporto di conto corrente di accredito dello stipendio (ovvero del trattamento pensionistico pubblico o a eventuali altre misure di sostegno del reddito) presso il Gruppo Banco BPM.

Art. 6 – assistenza sanitaria per l'anno 2018 del personale dell'ex Gruppo Banco Popolare

Con riferimento all'assistenza sanitaria per l'anno 2018 del personale ex Gruppo Banco Popolare e alla connessa possibilità di fruizione del saldo disponibile della sezione ASA (assistenza sanitaria aggiuntiva), le Parti condividono la necessità di assicurare - dalla data di trasferimento dei rapporti di lavoro e fino al 31.12.2018 - il mantenimento dell'iscrizione del personale alle forme di assistenza dell'ex Gruppo Banco Popolare CASPOP e FAS, con le correlate obbligazioni contributive del personale e della azienda datrice di lavoro.



3



A tal fine, copia del presente accordo sarà trasmesso a cura dell'Azienda acquirente alle suddette forme CASPOP e FAS.

A partire dal 1.1.2019 troveranno applicazione le normative in materia tempo per tempo vigenti presso l'Azienda acquirente.

Art. 7 – previdenza complementare

Si specifica che l'adesione, volontaria e individuale, al fondo pensione identificato presso la Cessionaria su base contrattuale collettiva non implicherà l'obbligo di trasferire la posizione pregressa maturata.


Art. 8 – premio aziendale e welfare (trattamenti ex accordi 20 settembre 2016 e 6 dicembre 2016)

Con riferimento al premio aziendale c.d. VAP ed al Welfare, le parti concordano che l'intera disciplina, da qualsivoglia fonte prevista, applicabile ai dipendenti del ramo d'azienda è superata e sostituita, con effetto dalla data di efficacia dell'operazione, dalla seguente regolamentazione.

Le parti prendono atto che attualmente i dipendenti del ramo d'azienda possono ricevere da Banco BPM, a titolo di premio aziendale e/o conto welfare (ovvero un importo figurativo che si qualifica come "credito" welfare), un importo annuale massimo composto dalle seguenti voci: (i) Euro 700,00 (costo banca) quale premio aziendale; (ii) Euro 150,00 (costo banca) in servizi welfare alla stregua delle regole e delle logiche di cui al premio aziendale sub (i); e (iii) un ulteriore importo figurativo destinato a conto welfare ovvero, nel caso del Dipendente ex BPM, destinato alla previdenza integrativa di cui agli accordi 20 settembre 2016 e 6 dicembre 2016. La somma degli importi netti corrisposti nel 2018 (quale anno di cassa) a ciascun Dipendente da Banco BPM ai sensi dei punti (i), (ii) e (iii) è definita la "Soglia Individuale".

Le parti concordano e prendono atto che, con effetto dalla data di efficacia dell'operazione, ai dipendenti del ramo d'azienda si applicherà la disciplina, tempo per tempo vigente, di BNP Paribas Securities Services in materia di premio aziendale e/o Welfare.

Fermo quanto precede, quale trattamento di miglior favore, subordinatamente alla stipula di accordi individuali che recepiscano il contenuto di cui al presente articolo, qualora l'importo netto individualmente corrisposto ai dipendenti trasferiti a titolo di premio aziendale e/o Welfare (l' "Importo Corrisposto") ai sensi della regolamentazione di volta in volta in essere in BNP Paribas Securities Services risulti inferiore alla Soglia Individuale prevista per ogni singolo dipendente, BNP Paribas Securities Services si impegna a versare al fondo pensione di appartenenza del dipendente interessato, con le competenze del mese di dicembre, un importo pari alla eventuale differenza tra la Soglia Individuale e l'Importo Corrisposto fino ad un massimo pari all'importo netto sub (iii) che precede. Resta inteso e concordato che qualora non si proceda all'erogazione del premio aziendale nelle ipotesi di cui all'art. 75, co. 5 del CCNL del settore del credito ovvero per ragioni connesse alla sostenibilità finanziaria del premio tenuto conto della complessiva situazione patrimoniale della banca, la Soglia individuale, ai fini dell'applicazione di quanto qui previsto, sarà composta esclusivamente dall'importo netto corrisposto nel 2018 a ciascun dipendente trasferito da Banco BPM ai sensi del punto (iii) che precede.



4



de

RFJ

Art. 9 – garanzie occupazionali

Banco BPM e la Delegazione di Gruppo Banco BPM delle OO.SS. si danno reciprocamente atto che la operazione societaria di cui al presente Verbale di Accordo rientra tra le tipologie di cui all'articolo 7 - Garanzie Occupazionali dell'Accordo Quadro del 23.12.2016 di cui all'Allegato 1 e concordano di estendere, in via eccezionale per l'operazione di cui al presente Verbale di Accordo, da 3 anni a 5 anni la durata della garanzia ivi regolata.

Art. 10 - affiancamenti

A partire dal 23 aprile 2018 è prevista la possibilità di attivare interventi di affiancamento tra le risorse delle società coinvolte per favorire la fluidità del processo di migrazione e la continuità di servizio alla clientela.

Art. 11 - disposizione finale

Le parti, preso atto delle rispettive comunicazioni, dei chiarimenti ed informazioni che ne sono seguiti e del rispetto dei termini imposti da tutte le applicabili disposizioni di legge e di contratto, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo è esaurita ogni procedura di informazione e consultazione sindacale di Legge e di contratto richiamata in premessa nonché relativa all'operazione.

Banco BPM
[Signature]

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
[Signature]

[Signature]

Delegazione di Gruppo Banco BPM

Fabi

First/Cisl
[Signature]

Fisac/Cgil

[Signature]

Uilca

Unisin Falcri Silcea Sinfub

Teritoriali

Organismi Sindacali Aziendali/BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano

First/Cisl
[Signature]

Unisin Falcri Silcea Sinfub

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]

Allegato 1

Accordo Quadro Gruppo Banco BPM del 30.12.2016 - Articolo 7 Garanzie occupazionali

Da parte aziendale è prevista la garanzia di riassunzione nell'ambito del Gruppo a favore di quei lavoratori/lavoratrici del Gruppo stesso che ne facessero richiesta, qualora, durante il periodo di vigenza del Piano Strategico 2016 – 2019, si verificassero tensioni occupazionali conseguenti a cessioni di ramo di azienda o cessione di pacchetto azionario che determini la perdita di controllo di azienda da parte del Gruppo presso le aziende cessionarie o presso la medesima azienda nell'ambito del nuovo Gruppo.

Le suddette garanzie saranno circoscritte all'arco temporale di tre anni dalla data delle operazioni indicate, a condizione che presso il Gruppo Banco BPM non siano in atto procedure relative a tensioni occupazionali, a favore del solo personale che sia stato identificato in esubero e non possa accedere al trattamento pensionistico Ago ovvero fruire delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà o di eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.

Da parte aziendale è espressa la disponibilità, in caso di tensioni occupazionali che dovessero interessare aziende controllate direttamente o indirettamente dal Gruppo, a incontrare le Organizzazioni Sindacali al fine di valutare eventuali possibili ambiti di intervento a tutela dei lavoratori.